

Legge regionale 29 aprile 2009 , n. 9TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 14/03/2019

Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 167 dd. 28 aprile 2010, depositata il 6 maggio 2010 (B.U.R. 03/06/2010, n. 22), l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 6; 15, comma 1; 18, comma 4, della presente legge.

2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.

3 Articolo 4 bis aggiunto da art. 10, comma 94, L. R. 45/2017

4 Articolo 4 ter aggiunto da art. 10, comma 8, L. R. 20/2018 . Le disposizioni trovano applicazione a decorrere dall'anno 2019, come disposto dall'art. 10, c. 9, L.R. 20/2018. A decorrere da tale periodo sarà pubblicato il nuovo testo.

CAPO I

Disposizioni generali

Art 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.

2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e in virtù della competenza residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale e della competenza primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) e successive modifiche, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni e delle loro forme associative, e detta i criteri generali per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.

3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale disciplinati dalla presente legge costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni di illegalità.

4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita nelle città e nel territorio regionale.

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 2

(Politiche regionali)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:

a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;

b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;

c) promuove l'istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l'attività operativa e favorisce il coordinamento al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio;

d) compie attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione dei Corpi e Servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni;

e) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;

f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;

g) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;

h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.

CAPO II

Interventi per la sicurezza urbana e territoriale

Art. 3

(Promozione della partecipazione sulla sicurezza integrata)

1. La Regione promuove la partecipazione dei soggetti operanti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze a essi riconosciute dal vigente ordinamento, in attuazione e a completamento delle politiche regionali sulla sicurezza.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.

Art. 4

(Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro l'1 marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:

a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità;

c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;

d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli e associati e delle Unioni territoriali intercomunali, ivi compresi gli interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni territoriali intercomunali dotati di un Corpo di polizia locale;

e) i patti locali di sicurezza urbana;

e bis) gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;

f) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l'altro, i seguenti interventi:

a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;

b) adeguamento delle sedi dei Corpi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;

c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei Corpi di polizia locale e all'istituzione del <<vigile di quartiere>> e interventi a favore dei volontari per la sicurezza di cui all'articolo 5, comma 6;

d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne;

e)

(ABROGATA)

f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;

g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio;

h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;

i) interventi coordinati per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di criminalità.

3. I patti locali di sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana è promosso da uno o più Sindaci dei Comuni interessati ed è teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono:

a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;

b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.

Note:

1 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 37, lettera a), L. R. 12/2009

2 Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 12, comma 37, lettera b), L. R. 12/2009

3 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 10, comma 43, L. R. 27/2014

4 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 4, L. R. 33/2015

5 Parole soppresse al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 14/2016

- 7 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 20/2016
- 8 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 9/2017
- 9 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 9/2017
- 10 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 10, comma 13, L. R. 37/2017
- 11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 43, L. R. 44/2017
- 12 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 10, comma 93, lettera a), L. R. 45/2017
- 13 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 10, comma 93, lettera b), L. R. 45/2017
- 14 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 93, lettera c), L. R. 45/2017
- 15 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 25/2018

Art. 4 bis

(ABROGATO)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 94, L. R. 45/2017
- 2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 30, L. R. 12/2018
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 47, L. R. 20/2018
- 4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 25/2018
- 5 Articolo abrogato da art. 9, comma 20, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 4 ter

(Altri interventi in materia di sicurezza)

1. La Regione dota i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, anche sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza ai privati residenti nel territorio regionale per le proprie abitazioni e ai condomini per le parti comuni, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 8, L. R. 20/2018 . Le disposizioni trovano applicazione a decorrere dall'anno 2019, come disposto dall'art. 10, c. 9, L.R. 20/2018. A decorrere da tale periodo sarà pubblicato il nuovo testo.
- 2 Articolo sostituito da art. 9, comma 22, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 72, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 4/2019

5 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 4/2019

Art. 5

(Volontari per la sicurezza)

1. Al fine di favorire la civile e pacifica convivenza civile, la Regione promuove l'impiego del volontariato in attività di informazione, educazione e supporto alla sicurezza stradale, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia.

2. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante della polizia locale, è volto a fornire assistenza alla cittadinanza con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.

3. Il comandante della polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con nomi dei volontari, compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.

4. Al fine di assicurare adeguata uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilità dei volontari e i compiti ad essi demandati, specificando:

a) le modalità esecutive del servizio svolto;

b) le dotazioni obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale di cui il personale volontario deve essere fornito;

c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;

d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività.

5. I volontari che superano i prescritti corsi formativi organizzati dagli enti locali sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali. Con lo stesso regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati anche l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza.

6. La Regione contribuisce alle spese per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa di cui al comma 4.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 55, L. R. 31/2017

3 Comma 1 sostituito da art. 9, comma 39, lettera a), L. R. 44/2017 , a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento emanato con DPRReg. 03/2010, così come stabilito dall'art. 9, cc. 40 e 41, della L.R. 44/2017.

4 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 39, lettera b), L. R. 44/2017 , a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento emanato con DPRReg. 03/2010, così come stabilito dall'art. 9, cc. 40 e 41, della L.R. 44/2017.

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 39, lettera c), L. R. 44/2017 , a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento emanato con DPRReg. 03/2010, così come stabilito dall'art. 9, cc. 40 e 41, della L.R. 44/2017.

6 Parole soppresse al comma 4 da art. 9, comma 39, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento emanato con DPRReg. 03/2010, così come stabilito dall'art. 9, cc. 40 e 41, della L.R. 44/2017.

7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 9, comma 39, lettera e), L. R. 44/2017 , a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento emanato con DPRReg. 03/2010, così come stabilito dall'art. 9, cc. 40 e 41, della L.R. 44/2017.

8 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 39, lettera f), L. R. 44/2017 , a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento emanato con DPRReg. 03/2010, così come stabilito dall'art. 9, cc. 40 e 41, della L.R. 44/2017.

9 Le modifiche apportate ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo hanno effetto dal 12/4/2018, data di entrata in vigore del DPRReg. 095/2018 dd. 27/3/2018 (B.U.R. 11/4/2018, n. 15), che ha abrogato e sostituito il precedente DPRReg. 03/2010.

Art. 6

(Collaborazione con soggetti di vigilanza privata)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza privata, della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.

2. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1 svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le Forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti, per esigenze riguardanti esclusivamente:

- a) tutela del patrimonio pubblico;
- b) sorveglianza di luoghi pubblici;
- c) comportamenti di disturbo alla quiete pubblica.

3. Il personale di cui al comma 2 opera secondo le modalità indicate nelle convenzioni sotto la direzione del comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale dell'ente che ne ha richiesto l'ausilio.

4. Il Comune invia al Prefetto copia della convenzione.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 92, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 7

(Contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche)

1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità, sia mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza nell'esercizio dell'attività, sia mediante forme di indennizzo per danni subiti a seguito di atti criminosi.

2.

(ABROGATO)

3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime <<de minimis>> previsto dalla normativa comunitaria.

4. I contributi a sostegno delle iniziative previste dal presente articolo sono concessi secondo modalità e criteri definiti da apposito regolamento. La Giunta regionale determina annualmente la quota dei fondi da assegnare a ciascuna delle tipologie di intervento previste dal comma 1.

4 bis.

(ABROGATO)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 36, lettera a), L. R. 12/2009

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 36, lettera a), L. R. 12/2009

3 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 36, lettera b), L. R. 12/2009

4 Comma 4 sostituito da art. 12, comma 36, lettera c), L. R. 12/2009

5 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 36, lettera d), L. R. 12/2009

6 Comma 4 bis abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

CAPO III

Ordinamento della polizia locale

Art. 8

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni organizzano, in forma singola o associata, i Corpi di polizia locale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. I Corpi di cui al comma 2 costituiscono Forze di polizia locale in conformità alla normativa vigente e svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali e dell'autonomia organizzativa dell'ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:
 - a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;
 - b) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
 - d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986;
 - e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;
 - f) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
 - g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
 - h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;
 - i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;
 - j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;
 - k) forniscono supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone nei casi e con le modalità previsti dai rispettivi regolamenti;

m) svolgono funzioni di vigilanza in materia ittico-venatoria;

n) svolgono funzioni di protezione e tutela della fauna.

n bis) svolgono le funzioni amministrative propedeutiche e compatibili con le mansioni indicate nel presente articolo.

3 bis. Nei Comuni montani e parzialmente montani i Corpi e/o i Servizi di polizia locale possono anche esercitare le funzioni di vigilanza e di gestione tecnico-amministrativa delle proprietà comunali forestali.

4. Al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, ovvero al presidente dell'Unione territoriale intercomunale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero al Sindaco individuato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera b), competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale.

6.

(ABROGATO)

Note:

1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 167 dd. 28 aprile 2010, depositata il 6 maggio 2010 (B.U.R. 03/06/2010, n. 22), l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 6; 15, comma 1; 18, comma 4, della presente legge.

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

3 Lettera n bis) del comma 3 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

4 Comma 3 bis aggiunto da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013

5 Parole soppresse al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

6 Parole soppresse al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

7 Parole soppresse al comma 4 da art. 29, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

8 Parole sostituite al comma 4 da art. 29, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

9 Parole aggiunte alla lettera l) del comma 3 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016

10 Comma 4 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016

11 Comma 6 abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016

Art. 9

(Servizi per conto di terzi)

- 1.** Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attività imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l'utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attività conformi all'articolo 8.
- 2.** Per le suddette attività, da svolgersi a domanda, gli enti locali definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attività richieste da enti pubblici.

Art. 10

(Principi organizzativi)

- 1.** Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
- 2.** Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana.
- 3.** I Comuni nei quali non è istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l'istituzione di Corpi di polizia locale in forma associata.
- 3 bis.** Le Unioni territoriali intercomunali esercitano tutte le funzioni di polizia locale in conformità alle norme di legge, di statuto e di regolamento che ne disciplinano l'ordinamento.
- 4.** L'ordinamento dell'Unione territoriale intercomunale determina le competenze delle proprie unità organizzative e dei funzionari preposti a esse, in conformità con la disciplina contrattuale.
- 5.** I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.
- 6.**

(ABROGATO)

7. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.

8.

(ABROGATO)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

2 Comma 6 abrogato da art. 29, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016

4 Comma 3 bis aggiunto da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016

5 Comma 4 sostituito da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016

6 Comma 5 sostituito da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2016

7 Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, lettera e), L. R. 10/2016

8 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 20/2016

9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 1, L. R. 10/2016

Art. 11

(Coordinamento regionale della polizia locale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico di cui all'articolo 22, e il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, sono adottati atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all'attività della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei Corpi di polizia locale in relazione alla densità della popolazione residente, all'estensione territoriale e alla rete viaria, all'intensità dei flussi di circolazione, di pendolarismo e turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio, industriale e commerciale, e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente.

2. La Regione attua il coordinamento dell'organizzazione della polizia locale anche mediante l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 25.

3. La Regione definisce le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.

4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione per il tramite della Protezione civile. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.

5. Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo in cui si richiede l'intervento, nonché la messa a disposizione della rete degli apparati radio regionali, disciplinandone l'utilizzo.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 24, comma 1, L. R. 10/2016

Art. 12

(Coordinamento regionale per la gestione delle situazioni di emergenza in materia di sicurezza)

1. La Regione sostiene la prevenzione, il pronto intervento e il soccorso in ordine ad eventi che, per estensione o gravità, pregiudichino la salute e l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio, favorendo la collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia dello Stato, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell'ambito delle previsioni della legge regionale 64/1986 e successive modifiche, e dei relativi protocolli di attuazione relativamente alle competenze della Protezione civile medesima.

2. In occasione di eventi di cui al comma 1 è costituita alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ovvero dell' Assessore delegato, una Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale con competenza sull'intero territorio regionale.

3. Con regolamento regionale, nel rispetto della normativa statale, sono definiti composizione, modalità di attivazione e compiti dell'Unità di coordinamento regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati uno o più accordi tipo per l'impiego d'emergenza del personale della polizia locale fuori dal territorio comunale, cui i Sindaci interessati possono aderire per l'assegnazione e la richiesta di personale.

4. L'Unità di coordinamento si raccorda con le competenti strutture di coordinamento della Protezione civile e del Corpo forestale regionale, per attività da eseguire in collaborazione con la polizia locale, anche in attuazione della legge regionale 64/1986 e successive modifiche.

5. Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti dagli enti di appartenenza per l'impiego del personale a norma del presente articolo, è istituito un apposito fondo regionale.

Art. 13

(Ambito territoriale)

1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata.
2. In conformità alla normativa statale, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:
 - a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
 - b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - c) attività delegate dall'autorità giudiziaria;
 - d) attività svolte in attuazione dell'articolo 12.

Art. 14

(Gestioni associate)

1. La Regione promuove lo svolgimento associato del Servizio di polizia locale nell'ambito delle Unioni territoriali intercomunali al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale.
2. Le Unioni territoriali intercomunali disciplinano con regolamento i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza. Il presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 4, nel territorio dei Comuni appartenenti alla rispettiva Unione territoriale intercomunale.
3. Nello svolgimento del servizio in forma associata, il personale di polizia locale dipende operativamente dal comandante del Corpo.
4. Nel caso di gestione associata del Servizio di polizia locale mediante convenzione, gli enti definiscono in particolare:
 - a) la durata, non inferiore a sei anni, della convenzione;
 - b) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata e il sindaco cui spettano le funzioni di cui all'articolo 8, comma 4, nel territorio dei Comuni associati;
 - c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
 - d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
 - e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
 - f) i casi e le modalità di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati,

nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;

g) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

Note:

1 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 43, L. R. 27/2014

3 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 10/2016

Art. 15

(Personale di polizia locale)

1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Ai fini dell'attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.

2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:

a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o di coordinamento e controllo;

b) l'anzianità di servizio nel grado rivestito;

c) l'anzianità di servizio nella polizia locale.

2 bis. Qualora al comandante non sia già attribuito il grado più elevato nell'ambito del Corpo o distretto, al medesimo è comunque attribuito, per la durata dell'incarico, il grado pari a quello più elevato attribuito al personale del Corpo.

3. Il personale di polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

4. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;

b) le attività non siano, per la materia trattata, di competenza di altro ufficio comunale.

b bis) le attività riguardino l'acquisizione di dotazioni strumentali dello stesso personale di vigilanza finalizzate allo svolgimento del servizio.

5. Il Corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

Note:

1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 167 dd. 28 aprile 2010, depositata il 6 maggio 2010 (B.U.R. 03/06/2010, n. 22), l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 6; 15, comma 1; 18, comma 4, della presente legge.

2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

3 Lettera b bis) del comma 4 aggiunta da art. 44, comma 1, L. R. 21/2013

4 Comma 1 sostituito da art. 29, comma 1, lettera g), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.

5 Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016

6 Comma 2 bis aggiunto da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016

7 Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 10/2016

8 Parole sostituite al da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016

Art. 16

(Comandante del Corpo di polizia locale)

1. Il comando del Corpo è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità, appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all'interno della stessa, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità. Nel caso di incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti di esperienza maturata, il comando del Corpo può essere affidato anche a personale appartenente ad altri Corpi di polizia.

2. Il comando del Corpo è conferito a chi è inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione.

3. Il comandante del Corpo di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, cura l'impiego tecnico - operativo, la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 10/2016

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 4/2019

Art. 17

(Comandi e distacchi)

1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali del comandante del Corpo di polizia locale dell'ente locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per soccorso in caso di calamità o per rinforzare altri Corpi in particolari occasioni eccezionali o stagionali, sono ammessi previa definizione di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e comunicazione al Prefetto.

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016

3 Parole soppresse al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016

Art. 18

(Armamento e strumenti di autotutela)

1. Il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale.

2. Il medesimo personale può, altresì, essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con apposito regolamento regionale, la cui adozione deve trovare previsione nel regolamento del Corpo di polizia locale. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del Corpo di polizia locale.

3. Il personale di polizia locale è dotato di manette.

4.

(ABROGATO)

5. Qualora nel regolamento del Corpo di polizia locale di cui al comma 2 non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, essa si intende fatta per i servizi di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

Note:

1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 167 dd. 28 aprile 2010, depositata il 6 maggio 2010 (B.U.R. 03/06/2010, n. 22), l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 6; 15, comma 1; 18, comma 4, della presente legge.

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016

3 Comma 4 abrogato da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016

4 Parole soppresse al comma 5 da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016

Art. 19

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, lettera h), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.

Art. 20

(Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia)

1. È istituita la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. Per l'organizzazione delle attività formative la Scuola si avvale del personale e dei mezzi della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

2. Per la realizzazione delle attività formative la Scuola può avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM, sentita la competente direzione centrale.

3. Per la realizzazione delle attività formative le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impegno regionale e locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio personale e proprie strutture. Gli aspetti afferenti le modalità della collaborazione e i relativi oneri sono definiti con apposite convenzioni.

4. La Scuola, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio regionale e la polizia locale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede annualmente alla definizione dei contenuti generali dei programmi formativi, fissando gli indirizzi per la realizzazione delle attività formative.

6. Il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale è responsabile dell'attuazione del programma formativo.

7. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale e il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera. E' riservata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di partecipazione del personale alle attività formative e i criteri di valutazione degli esiti della formazione nell'ambito delle procedure di progressione.

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 16/2010

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 19, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica

del citato articolo ad opera di art. 12, comma 33, L. R. 6/2013

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 17, L. R. 27/2014

4 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera i), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.

5 Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 10/2016

6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 29, comma 6, L. R. 18/2016

Art. 21

(ABROGATO)

Note:

1 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 56, comma 1, L. R. 18/2015

2 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, lettera j), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.

Art. 22

(Comitato tecnico regionale per la polizia locale)

1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, composto:

a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

b) dai comandanti dei Corpi di polizia locale delle Unioni territoriali intercomunali.

b bis) dai comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni che si sono avvalsi del regime differenziato ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Il comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune capoluogo di Regione svolge le funzioni di vicepresidente.

3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale svolge funzioni di:

a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;

b) sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi e di modulistica unica.

4. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato da parte dei componenti è considerata attività di servizio. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti o loro delegati.

Note:

1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 29, comma 1, lettera k), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

2 Comma 1 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 10/2016

3 Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 10/2016

4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 3, L. R. 10/2016

5 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 9/2017

6 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 9/2017

Art. 23

(Giornata della polizia locale)

1. È istituita la giornata della polizia locale in occasione della celebrazione del Santo Patrono San Sebastiano il 20 gennaio.

2. In occasione della giornata si svolgerà una manifestazione regionale. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 22, in relazione alle candidature dei Comuni della Regione, individua la sede e cura l'organizzazione della manifestazione.

3. In occasione della manifestazione sono consegnate benemerienze regionali agli operatori ovvero ai Corpi che nel corso dell'anno precedente si siano particolarmente distinti nell'attività di servizio.

4. Le benemerienze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale.

5. La Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato secondo le modalità previste al comma 2.

Note:

1 Comma 4 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 10/2016

Art. 24

(Accesso alle banche dati)

1. La Regione, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy e di protezione dei dati personali, promuove l'accesso, da parte delle centrali operative della polizia locale e del Corpo

forestale regionale, alle banche dati pubbliche e private individuate su proposta del Comitato tecnico regionale per la polizia locale.

Art. 25

(Regolamenti)

1. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale di polizia locale, di funzionalità e di omogeneità sul territorio regionale, con regolamento adottato sentito il Consiglio delle autonomie locali sono, altresì, determinati:

a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;

b) le caratteristiche delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;

c) i gradi, i criteri di attribuzione e le caratteristiche dei distintivi di grado.

2. La scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemerenze e dei distintivi di specialità sono definite con decreto del direttore della struttura competente in materia di polizia locale, su proposta del Comitato tecnico della polizia locale.

3. I regolamenti previsti dagli articoli 5 e 18 sono adottati sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare.

Note:

1 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 22/2010

2 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 22/2010

3 Articolo sostituito da art. 9, comma 42, L. R. 44/2017

CAPO IV

Norme transitorie e finali

Art. 26

(Norme transitorie)

1. Gli enti locali adeguano i propri atti regolamentari alle disposizioni contenute nella presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.

1 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli enti locali si adeguano alle disposizioni dell'articolo 10 entro il 31 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, lettere b) e c), dell'articolo 10.

2. Fermo restando il rispetto delle norme del patto di stabilità e crescita, la Giunta regionale, con l'approvazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza, di cui all'articolo 4, tiene conto, tra i criteri di finanziamento, dell'adeguamento alle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 22 è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 25, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli - Venezia Giulia) e dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia).

5. In sede di contrattazione collettiva sono definite le modalità atte a differenziare la posizione del personale di polizia locale già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1 agosto 2002, rispetto al restante personale inquadrato nella medesima qualifica acquisita per effetto del medesimo contratto senza preventivo espletamento di procedure concorsuali.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 5, può essere consentito l'affidamento dell'incarico di comandante del Corpo di polizia locale anche a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato servizio nei ruoli dei funzionari della Polizia di Stato, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in possesso dei restanti requisiti richiesti dai bandi.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 5, trovano applicazione le norme contrattuali, nonché i regolamenti che disciplinano l'accesso all'impiego nei singoli enti.

8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 7, i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo pieno entro il 31 dicembre 2012.

9. Gli incarichi di comandante del Corpo e responsabile del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti, se non conformi all'articolo 14, comma 4, per un periodo massimo di due anni, fatto salvo l'eventuale rinnovo a favore dello stesso titolare.

Note:

1 Comma 9 sostituito da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 57, lettera a), L. R. 22/2010

3 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010

4 Comma 5 sostituito da art. 10, comma 86, L. R. 11/2011

5 Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 87, L. R. 11/2011

6 Il testo del comma 5 del presente articolo è ripristinato nella versione originaria come stabilito dall'art. 13, comma 71, L.R. 18/2011.

7 In esito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Trieste con ordinanza 31 agosto 2011, n. 235, con sentenza dd. 23/5/2012, depositata in data 6/6/2012 (in G.U. 1a Serie Speciale 13/6/2012, n. 24), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 8, della L.R. 9/2009, nel testo modificato dall'articolo 10, comma 87, della L.R. 11/2011.

Art. 27

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenti tra i vari aspetti:

a) le attività di analisi e valutazione e i progetti realizzati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 3;

b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento previsto all'articolo 4, dedicando particolare attenzione agli esiti conseguiti da progetti e patti locali per la sicurezza;

c) le caratteristiche costitutive delle associazioni di volontariato per la sicurezza previste all'articolo 5; la durata e i contenuti dei percorsi formativi cui sono sottoposti i componenti di tali associazioni; la distribuzione e le modalità d'impiego dei volontari sul territorio regionale e gli effetti prodotti sul numero dei reati commessi e sulla sicurezza percepita dai cittadini;

d) il funzionamento dell'Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale, di cui all'articolo 12, con particolare riguardo all'efficacia e alla velocità di azione dell'Unità nel far fronte alle situazioni di emergenza e alle richieste dei singoli enti locali;

e) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dagli enti locali, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti web della Regione.

3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 dicembre 2010.

Art. 28

(Norme finanziarie)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, la cui denominazione è modificata in <<Polizia Locale e politiche di sicurezza - Spese correnti>>, e del capitolo 1707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per collaborazioni con soggetti aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza>>.
- 2.** Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 11, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
- 3.** Per le finalità previste dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1709 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dalla Regione - parte corrente>>.
- 4.** Per le finalità previste dall'articolo 4, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, la cui denominazione è modificata in <<Polizia Locale e politiche di sicurezza - Spese d'investimento>>, è inserito, per memoria, il capitolo 1712 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dalla Regione - parte capitale>>.
- 5.** Per le finalità previste dagli articoli 4 e 14, è autorizzata la spesa di 3.515.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli Enti locali - parte corrente>>.
- 6.** Per le finalità previste dall'articolo 4, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, è inserito, per memoria, il capitolo 1728 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati da altri soggetti pubblici - parte corrente>>.
- 7.** Per le finalità previste dagli articoli 4 e 14, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, è inserito, per memoria, il capitolo 1717 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli Enti locali - parte capitale>>.

8. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 6, con riferimento alla fornitura, da parte degli enti locali, ai volontari per la sicurezza, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1 e del capitolo 1711 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti ai Comuni per spese relative alla fornitura, ai volontari per la sicurezza, nell'espletamento delle loro funzioni, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa>>.

9. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1726 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributi per la sicurezza di attività produttive, commerciali e turistiche>>.

10. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 4, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1713 con la denominazione <<Spese per la realizzazione di un raccordo telematico tra i comandi di polizia locale e gli stessi con la Regione, per il tramite della Protezione civile, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio>>.

11. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 5, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1714 con la denominazione <<Spese per l'istituzione di un numero telefonico unico di pronto coinvolgimento in caso di necessità>>.

12. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1708 con la denominazione <<Fondo regionale per la compensazione dei maggiori oneri sostenuti dagli enti ai quali appartiene il personale impiegato nell'Unità di coordinamento organizzativo>>.

13. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 e nel capitolo 533 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Recuperi e rimborsi del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina>>.

14. Per le finalità previste dagli articoli 5, comma 5, per quanto attiene all'attività di formazione, 19, comma 1, e 20, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1715 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per la formazione e l'aggiornamento della Polizia locale>>.

15. Per le finalità previste dall'articolo 23, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1727 con la denominazione <<Contributi agli enti locali per iniziative giornata della polizia locale>>.

16. Per le finalità previste dall'articolo 24, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1716 con la denominazione <<Spese per la connessione a banche dati>>.

17. All'onere complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2009, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 14, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 - capitolo 9700 - partita 56 <<Riforma dell'ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche della sicurezza e emergenza sociale>> della tabella J riferita all'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

Note:

1 Parole sostituite al comma 8 da art. 12, comma 39, L. R. 12/2009

Art. 29

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale);

b) la legge regionale 60/1991;

c) l'articolo 175 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);

d) l'articolo 30 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

e) l'articolo 1, commi 11, 12, 13, 14, 15 e 16, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

f) l'articolo 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002);

g) l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);

h) l'articolo 6, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge fino ad esaurimento degli stessi.